

REGIONE BASILICATA

COMUNE DI PISTICCI

Provincia di Matera

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

PER LA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DEMANIALI

DEL COMUNE DI PISTICCI

come dettato dal comma 4 dell'art. 6 del Regolamento DCR 564/2009

(L. 16 giugno 1927 n° 1766 e R.D. 26 febbraio 1928 n° 332 – L.R. n° 57/2000 e s.m.i.)

Gaetano PERCIANTE

(geometra, Perito Demaniale)



Marconia, li 03/07/2017

Studio Tecnico Demaniale Geom. Gaetano PERCIANTE (geometra, Perito Demaniale)

Via A. De Gasperi n 3 - 75020 Marconia (MT)

Tel. 0835-583933 Cell. 335-7240654

Email: gaetanoperciante@tiscali.it

P. IVA 00360230775

C.F.: PRCGTN61M22F052L

pec: gaetano.perciante@geopec.it

REGIONE BASILICATA
COMUNE DI PISTICCI
Provincia di Matera

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
PER LA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DEMANIALI
DEL COMUNE DI PISTICCI (MT)
come dettato dal comma 4 dell'art. 6 del Regolamento DCR 564/2009

(L. 16 giugno 1927 n° 1766 e R.D. 26 febbraio 1928 n° 332 – L.R. n° 57/2000 e s.m.i.)

PREMESSA

Il sottoscritto geom. Gaetano Perciante nato a Matera il 22/08/1961, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Matera col n. 685, iscritto negli elenchi del periti demaniali di cui al B.U.R. n. 14 del 16/02/2003, nella sua qualità di Perito Demaniale incaricato dal Comune di Pisticci con D.C.C. n. 20 del 04/10/2014 e dalla Regione Basilicata con D.C.R. n. 564/2009 e con D.D. n. 7702.2006/D.830 per la chiusura delle operazioni demaniali del Comune di Pisticci, ha iniziato le necessarie indagini presso gli uffici pubblici e privati competenti ed ha eseguito i sopralluoghi e rilievi tecnici necessari per la redazione/resoconto sullo stato dei lavori per la chiusura delle operazioni demaniali del Comune di Pisticci.

Seguendo quanto dettato dal “Regolamento concernente le procedure relative alla chiusura delle operazioni demaniali” approvato con D.C.R. 564/2009, si redige la presente relazione inerente la chiusura delle operazioni demaniali sul Comune di Pisticci.

1. GENERALITA'

Il progetto di verifica demaniale di cui è oggetto il presente resoconto è relativo all'intero territorio demaniale del Comune di Pisticci.

Le operazioni Peritali svolte, si attengono alle disposizioni impartite dalla L. 16 giugno 1927 n° 1766, al R.D. 26 febbraio 1928 n° 332, alla L.R. n° 57/2000 e s.m.i. e al Regolamento per le procedure relative alla chiusura delle operazioni demaniali di cui alla L.R. n. 57/2000 ed approvato con D.C.R. n. 564 del 21/07/2009.

2. DOCUMENTAZIONE STORICA

Per l'accertamento delle zone di territorio soggette al gravame dell'uso civico è stata visionata ed attentamente esaminata tutta la documentazione storico-giuridica esistente nell'archivio usi civici della Regione Basilicata, del Commissario agli Usi Civici di Potenza e presso il Comune di Pisticci.

In base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 del Regolamento DCR 564/2009 che prevede l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria per procedere con la sistemazione demaniale, tale fase è stata eseguita e la documentazione acquisita è la seguente:

1) **Perito Lapeschi anno 1913:**

- Planimetria delle usurpazioni Berlingieri a danno dei Demani Salice e Feroletto;

2) **Ing. Giovanni Pace anno 1930:**

- Planimetrie con varie indicazioni (terre aperte all'esercizio degli U.C., Usurpaz. Proposte per la legittimaz., usurpaz. Proposte per la reintegra, confinazione originaria dell'antica continenza, terre di possesso illegittimo proposte per la legittimaz.):
 - Demanio Feroletto;
 - Demanio Canala;
 - Demanio Cenapura;
 - Demanio Accio;
 - Demanio Salice;
- Planimetrie con varie indicazioni (terre proposte per la riduzione a cultura agraria, terre proposte per l'utilizzazione a bosco pascolo permanente):
 - Demanio Salice;
 - Demanio Canala;
- Planimetria con varie indicazioni (usurpazioni e parte permutata col Cav. Martorano):
 - Ex Demanio Lagaroni;
- Relazione istruttoria sull'intero demanio del Comune;
- Stato Arbitrari Occupatori (poi ratificato al 30/10/1933);
- Relazione suppletiva sul demanio del comune del 26/06/1931;
- Copia elenco terreni soggetti al vincolo forestale dell'intero territorio anno 1934;
- Esposto del sig. rappresentante del comune e certificati inerenti per il piano di massima e destinazione delle terre dei demani CANALA e SALICE anno 1934;

- Relazione tecnica del piano di massima per la sistemazione ed utilizzazione delle terre dei demani Salice e Canala anno 1934;
- n° 2 planimetrie per il piano di massima e destinazione delle terre dei demani Canala e Salice anno 1934;

3) Commissario Prefettizio del Comune anno 1946:

- Relazione sul piano di quotizzazione e ripartizione della zona Boscosalice già messa a coltura;
- Pianta topografica della zona denominata Salice;

4) Perito Alfredo Colabella anno 1960:

- Prospetto riassuntivo degli attuali occupatori con tutti gli elementi relativi alle singole quote del demanio Boscosalice;
- Elementi delle particelle frazionate relative alle singole quote del demanio Boscosalice;
- Elenco aventi diritto alla legittimazione (demanio Boscosalice);
- Elenco non aventi diritto alla legittimazione per i quali occorre procedere alla reintegra (demanio Boscosalice);
- Relazione sulla sistemazione del demanio Boscosalice;
- Relazione riassuntiva sulla sistemazione del demanio Boscosalice;
- Planimetria Comprensorio demaniale lottizzato di Boscosalice;
- Planimetria per il frazionamento delle singole quote del demanio Boscosalice;
- Documenti accessori sistemazione demanio Boscosalice;
- Copia domande di assegnazione;
- Copia elenco ammessi alla ripartizione;
- Graduatoria ammessi alla ripartizione;
- Verbale di estrazione quote;
- Elenco quotisti sorteggiati che non hanno preso possesso del terre;
- Elenco quotisti non sorteggiati immessi nel possesso del terreno;
- Elenco quotisti iscritti a ruolo di pagamento del comune;
- Atti di notorietà e certificati di morte;
- Domande di legittimazione;

- Prospetto riassuntivo degli attuali occupatori con tutti gli elementi relativi alle singole quote

5) **Perito Alfredo Colabella anno 1961:**

- Relazione suppletiva del 03/02/1961;

6) **Documenti Commissario Usi Civici:**

- Ordinanza di riconoscimento colonie nei demani TINCHI e CALCAROLA (anno 1861/1862);
- Ordinanza di Reintegra del 1935;
- Ordinanza di Legittimazione del 10/01/1935 (ha 333488);
- Ordinanza di Reintegra del 22/06/1961 (Laviani);
- Dichiarazione di modifica parziale dell'Ordinanza Di Legittimazione del 22/06/1961 (Laviani);
- Ordinanza di Legittimazione del 22/06/1961 (Laviani);
- Ordinanza di Reintegra del 22/06/1961 (Laviani);
- Ordinanza di Legittimazione del 22/06/1961 (ha 7461785);
- Delibera G.C. n.89/2001 oggetto: Legge reg. 57/2000 visibilità del demanio civico comunale.

3. RICOSTRUZIONE STORICO-GIURIDICA

Il primo elemento preso in esame, che ha costituito la base di partenza per lo svolgimento del lavoro in oggetto, è la relazione storico giuridica del 1930 redatta dal Perito Ing. Giovanni Pace, utile a determinare la storia demaniale del comune di Pisticci.

Dalla documentazione sopra citata si evince quanto appresso.

La popolazione del Comune di Pisticci esercitava sull'intera consistenza demaniale i seguenti usi civici: semina, legnare sul verde nelle zone assegnate e sul secco senza alcuna limitazione, pascolo e raccolta di frutti agresti e spontanei per l'alimento dell'uomo e degli animali.

Entrando nello specifico si è rilevata la descrizione dei demani che costituivano l'intero corpo demaniale del Comune di Pisticci:

DEMANIO ACCIO O ACCIO SOTTANO

L'università di Pisticci per bonario scioglimento di promiscuità del 1788, ebbe dalla Mensa Arcivescovile di Taranto detto demanio. La sua estensione, in base alle confinazioni descritte nel Verbale del Giudice Parada Francesco nel 1711 sotto incarico della R. camera era di Ha 50.75.30.

Detta confinazione, fu materializzata con l'apposizione dei termini lapidei lungo il perimetro della difesa arcivescovile formando la platea e reintegrando le commesse usurpazioni.

I confini descritti in detto verbale della difesa Accio, sono l'altra difesa Canale e fiume Basento sino al quale essa si protende.

Eguali confinazioni si riscontrano in una platea che si conservano nell'archivio del Comune di Pisticci dove sono graficamente ben riprodotti detti terreni nel medesimo stato come si appartenevano alla Mensa Arcivescovile di Taranto.

Su questo demanio, a seguito della vertenza Giordano, con Ordinanza del Commissario Ripartitore di Potenza del 07/01/1868, divennero di proprietà privata per effetto di legittimazione in beneficio del dante causa Ha 8.94.83. La differenza di superficie con l'intera estensione del demanio di Ha 41.80.47, in base alle verifiche dei periti Laurino nel 1865 e Lapeschi nel 1912 e dalle istruzioni E.S. come da nota nr. 392 del 26 febbraio 1927 e successive, era così suddivisa:

1 – Ha 21.39.91 sono enfiteusi del 1772;

2 – Ha 4.63.20 posseduti da Davenia, dante causa del Giordano nel 1865 sono da gravarsi dell'annuo canone colonico di lire 0.68 per tomolo in uno lire 7.70 ;

3 – Ha 15.77.36 terreni di possesso illegittimo della ditta al nr. 11 dello stato delle occupazioni che il Perito Pace propose per la legittimazione enfiteutica avendo riscontrato le migliorie che ha specificamente descritto nello stato delle occupazioni .

DEMANIO SALICE

Come per il demanio Accio, anche questo demanio pervenne al Comune di Pisticci dallo scioglimento di promiscuità con la Mensa Arcivescovile di Taranto.

La ricostruzione nella originaria estensione fu eseguita in base alle confinazioni e conterminazioni descritte nel verbale del 12 giugno 1711 del Giudice Parada Francesco, incaricato dalla R. Camera della Sommara, e dalla platea relativa.

Confinazioni che trovano anche precisa rispondenza nella platea che si conserva nell'archivio del Comune di Pisticci, negli atti e pianta della verifica Lapeschi del 1912 e Laurino del 1865.

La sua estensione secondo il Perito Pace era di Ha 1146.50.71, di cui:

1 – Ha 15.38.60 di occupazione abusiva accertati dal Lapeschi nel 1919 che con Ordinanza del Commissario Ripartitore dello stesso anno veniva rigettata la richiesta di reintegra al comune;

2 – Ha 4.49.21 risultanti di illegittimo possesso secondo lo stesso Perito quali dilatazioni delle limitrofe quote demaniali in contrada Tinchì e proposte per la legittimazione;

3 – Ha 9.33.30 di illegittimo possesso proposte per la reintegra;

4 – Ha 1114.03.20 aperti all'esercizio degli usi civici.

La differenza di superficie è dovuta all'occupazione abusiva ai danni di Santoro Rocco fu Giovanni da Tricarico, accertata dal Lapeschi nel 1919 di Ha 15.38.60, che con Ordinanza del Commissario Ripartitore di Potenza del 23 agosto 1919 al nr. 223 Mod.III Vol. 80 foglio 183 per L. 3.20, venne rigettata la richiesta di reintegra al comune perché infondata, e dalla confinazione di conciliazione e transazione fatta dal Marchese Berlingieri Annibale che veniva definita con il verbale del 10 maggio 1917 del Commissario Regio per la provvisoria amministrazione del Comune di Pisticci Signor Paolo Albano, omologata con ordinanza del Prefetto di Potenza quale Commissario Ripartitore in data 7 marzo 1918 ed approvata con Regio Decreto 20 marzo 1927, registrato alla Corte dei Conti il 30 detto al Reg. nr. 3, e al Ministro dell'Economia Nazionale al nr. 48. Il confine fu individuato e con terminato con verbale in data 26 aprile 1928 A. VI, registrato a Pisticci il 13 maggio 1928 A. VII al nr. 339 Mod. II°, Vol. 40, per L. 10,10.

Gli Ha. 1114.03.20 in possesso del Comune, essendo pianeggianti, di natura siliceo-argillosa-calcareo, con falda idrica sotterranea a bassa profondità, attraversati dalla rotabile Pisticci – Stazione S. Basilio e quindi ottimi per la coltivazione, furono soggetti a numerose proposte di quotizzazione da parte del Comune ma non è stata mai fatta una ripartizione di dette terre che sono quindi aperte agli usi civici.

Detti terreni sono da assegnarsi alla categoria "B" cioè terre utilizzabili per la coltivazione e semina di cereali e leguminose miste alle colture arboree dell'ulivo con regolare ripartizione da eseguire tra gli aventi diritto. Il Comune di Pisticci, dopo aver proposto e sollecitato le quotizzazioni, nell'annata agraria 1901-1902 concesse in semplice locazione una parte di dette terre a dei coltivatori, ma scaduta la locazione, questa non fu più rinnovata ed i terreni si sono rimboschiti nuovamente e riaperti all'esercizio degli usi civici. All'epoca il Sig. Podestà nell'interesse del Comune e dei cittadini persiste nel proporre la ripartizione di dette terre ubertuosissime tra gli aventi diritto.

La superficie di Ha 1114.03.20, che sommata alla totale estensione dell'illegittimo possesso di Ha. 13.82.51, costituisce l'estensione totale del demanio pari a Ha. 1127.85.71.

La differenza di Ha. 18.65.00 in meno rispetto all'estensione originaria è dovuta alla confinazione di conciliazione e transazione fatta con il marchese Berlingieri e alla Ordinanza sopra descritta nei confronti del Sig. Santoro.

DEMANIO TINCHI

L'antica continenza di detto Demanio dell'Università è di Moggia Napoletani (di are 33,87) nr. 2847. L'originaria estensione del Demanio Tinchi, come da pianta topografica dell'agrimensore Nicola Antonio Cifuni, anno 1962, e secondo l'Ing. Pace è di Ha 964.57.98 di cui:

1 – Ha 70.80.13 di Colonie perpetue dichiarate inamovibili, in detta pianta sono riportate per Moggia 209,032 ;

2 – Ha 812.77.97 di terreni regolarmente quotizzati con Ordinanza del 25/04/1865 e approvata con Sanzione Sovrana del 24 /05/1865;

3 – Ha 13.54.80 di pubblici tratturi, viottoli e aie comuni per i quotisti;

4 – Ha 67.45.08 residui comprendenti terreni inquotizzati che, con R.D. del 30/04/1871 n. 212 venivano svincolati dalla demanialità ed autorizzata la vendita, ottenendo la regolarizzazione della Deputazione Provinciale dell'8/08/1881.

Le quote vendute nel termine del divieto vennero sistemate definitivamente con Ordinanza di riconcessione del Commissario Ripartitore di Potenza del 05/11/1877, registrata a Potenza il 9 novembre 1883, mod. I, vol. 25 ed approva da S.M. il Re il 01/12/1867. L'intera consistenza originaria, di detto demanio, dovuta alle colonie riconosciute, alla quotizzazione del 1863, alla alienazione, è stata del tutto liquidata da ogni diritto civico.

DEMANIO CENAPURA

L'originaria estensione di detto demanio dell'Università di Pisticci, come risulta dagli atti della verifica demaniale dell'agente Avv. Antonio Romano nell'anno 1889, e secondo l'Ing. Pace è di Ha 68.87.76 di cui:

1 – Ha 66.57.53 di terreni regolarmente quotizzati con Ordinanza del 27/02/1890, registrata il 1 maggio 1890, mod. I, vol. 33 e approvata da S.M. il Re in data 10/04/1890;

2 – Ha 2.30.23 di terreni destinati a strada di disimpegno delle 110 quote formate.

Con successiva ordinanza del Commissario Ripartitore di Potenza del 6/04/1904 e con approvazione di S.M. il Re del 26/06/1904 veniva ridotto per tutte le quote il canone annuo da lire 16 a lire 10 per ognuna.

A seguito dei suoi accertamenti riguardanti le quote di detto demanio l'Ing. Pace propose per la legittimazione Ha 20.20.89 di terreni, riportandoli nello stato delle arbitrarie occupazioni dal numero 26 al numero 45 e per quote nr. 28 . Detti terreni, proposte per la legittimazione enfiteutica alla E.S., si presentavano con sostanziali e permanenti migliorie, apportate alle terre dagli attuali possessori e dettagliatamente descritte nello stato delle arbitrarie occupazioni.

DEMANIO FEROLETO

L'università di Pisticci ottenne detto demanio in compenso degli usi civici esercitati con lo scioglimento bonario di promiscuità con Mensa Arcivescovile di Taranto del 1788.

La ricostruzione nella originaria consistenza di detto demanio, fu eseguita in base alle confinazioni e con terminazioni descritte nel verbale del 12 giugno 1711, del Giudice Parada Francesco, incaricato dalla R.

Camera per la riconfinazione e apposizione dei termini lapidei, lungo il perimetro della difesa arcivescovile in modo da formare la platea di esse, reintegrando le commesse usurpazioni.

I confini antichi rispondenti anche all'epoca della verifica dell'Ing. Pace erano:

- a nord il demanio Salice essendo da questo diviso dal vallone del Lavandaio ;
- a est dalla tenuta San Basilio e demanio Cenapura ;
- a sud il fiume Cavone.

La confinazione e conterminazione con la tenuta San Basilio del marchese Berlingieri Annibale, veniva eseguita in base alla transazione e conciliazione innanzi indicata nel demanio Salice.

La sua estensione originaria era di Ha 658.11.50 di cui:

1 – Ha 0.76.47 di dilatazioni delle limitrofe quote del demanio Cenapura che l'Ing. Pace propose per la legittimazione;

2 – Ha 6.51.60 proposti dallo stesso perito per la reintegra;

3 – Ha 645.16.06 in possesso del Comune.

La differenza di superficie con i 658.11.50 Ha è dovuta alla confinazione di conciliazione e transazione fatta dal Marchese Berlingieri per la tenuta S. Basilio che è perfetta di tutte le formalità di Legge.

Dei 645.16.06 Ha del demanio in possesso del comune, 500.00.00 Ha per le loro caratteristiche vennero reputate assegnabili a cat. B. La restante superficie di Ha 145.16.06 invece assegnabile a cat. A come bosco-pascolo permanente di cui all'art. 11 della legge vigente.

DEMANIO CANALA

Anche questo demanio pervenne all'università di Pisticci come compenso degli usi civici esercitati con lo scioglimento bonario di promiscuità Mensa Arcivescovile di Taranto del 1788.

Le antiche confinazioni e conterminazioni trovano riscontro nella descrizione fatta dal Giudice Francesco Parada nel verbale del 12 giugno 1711 e nella platea relativa.

Come anche negli atti delle verifiche demaniali e nelle relative piante degli anni 1865-1912.

La continenza originaria antica di detto demanio, accertato dall'Ing. Pace era di Ha 724.93.00.

L'estensione delle terre di possesso illegittimo quali dilatazioni delle quote o usurpazioni di limitrofi del Demanio Tinchì sono pari a Ha. 8.15.60 riportati nello stato delle occupazioni ai numeri 1,2,4,7 a 14, da 16 a 19. Date le permanenti migliorie riscontrate dall'Ing. Pace e dettagliatamente descritte nello stato delle occupazioni, dette terre furono proposte alla E.S. per la legittimazione enfiteutica in possesso.

L'estensione in possesso del Comune di Pisticci è pari a Ha 716.78.40, ai quali aggiunti le estensioni delle arbitrarie occupazioni di Ha. 8.15.60, si ha un totale di Ha. 724.93.00.

Detto demanio, è da assegnarsi a Cat. "A" cioè terre utilizzabili come bosco-pascolo permanente di cui all'art. 11 della legge eccetto Ha. 100.00.00 a Cat. "B" la cui utilizzazione più proficua è la coltivazione, data la natura dei terreni siliceo-argilloso-calcareo, ricchi di humus e l'idoneità del terreno alle coltivazioni associate di alberato di oliveto e seminativo.

DEMANIO LAGARONE

Questo demanio dell'Università di Pisticci, è nella pianta dei periti Giuseppe Giordano e Raffaele Potenza, dalla verifica dell'Agente demaniale Laurino e dalle indagini effettuate dall'Ing. Pace risultava essere di Ha 117.42.28 come da verbale Agoglia del 1828.

Con ordinanza 28 luglio 1867 approvata con Reale Decreto in data 11 agosto 1867, e con ordinanza 7 gennaio 1868 e Reale Decreto 9 febbraio 1868 furono legittimate delle occupazioni con la concessione dei terreni a censo per la estensione di Ha 9.97.60.

Nel 1864 l'Agente demaniale Laurino accertò oltre le occupazioni innanzi specificate e legittimate, una usurpazione a carico del Sig. Pietro Cantisani di Ha. 107.44.68 pari a tomoli 261 e misure 11 e 1/2.

Fu iniziato regolare giudizio di reintegra, ma ne seguì una conciliazione omologata con ordinanza del Commissario Ripartitore Potenza del 26 giugno 1882 e approvata con Reale Decreto del 16 agosto 1882 con cui tutta l'estensione fu concessa al Sig. Cantisani in censo, con canone annuo di L.250.00.

L'intera consistenza originaria di detto demanio con le sopra citate estensioni legittimate nel 1867, 1868 e 1882, è sta del tutto di già liquidato ogni diritto civico.

Tanto anche perché circa la vertenza Martorano-Comune, l'Ing. Pace ha tenuto presente quanto l'E.S. scrisse al Ministro in data 26 febbraio 1927, ottenendo piena adesione con nota del 17 marzo 1927 A.V.

Riassunte le consistenze demaniali dei vari demani, l'Ing. Pace infine, esclusi i demani sui quali erano stati liquidati tutti gli usi civici, propose all'E.S. la ripartizione Ha 1714.03.20 compresi nei demani Salice, Feroletto e Canala e precisamente:

1. Che si prenda atto della consistenza antica del demanio ACCIO SOTTANO pari a Ha. 50.75.30, di cui Ha. 8.94.83 regolarmente censiti; Ha. 21.39.91 sono enfiteusi del 1772, Ha. 4.63.20 posseduti dal Davenia nel 1865 da gravarsi del canone annuo colonico di lire 0.68 per tomolo in uno di lire 7.70 e, che gli altri Ha. 15.77.36 sono di possesso illegittimo che propose per la legittimazione enfiteutica.
2. Che il demanio SALICE della originaria estensione di Ha. 1146.50.71, Ha. 13.82.50 sono occupazioni illegittime che in parte propose per la legittimazione enfiteutica per Ha. 4.49.21 per le ditte di cui ai numeri 6,15,20,21,24 e 25 dello stato delle occupazioni e per la reintegra per Ha. 9.33.30 per la ditta al numero 47 dello stato delle occupazioni. La differenza in meno di Ha.18.65.00 dell'estensione originaria, detratte, le occupazioni di Ha. 13.82.50 e l'estensione

aperta all'esercizio degli usi civici pari a Ha. 1114.03.20 è dovuta alla transazione fatta dal Comune con il marchese Berlingieri e alla ordinanza del 23 agosto 1919. Dette terre sono della Cat. "A".

3. Che il demanio TINCHI, tra le colonie perpetue riconosciute, parte quotizzate e parte svincolata dalla demanialità e alienata è stato liquidato ogni uso civico. Le quote alienate nel termine del divieto sono state di già verificate e sistemate.
4. Che il demanio CENAPURA della estensione originaria di Ha. 68.87.76, fu con la quotizzazione del 1890 liquidato ogni uso civico, eccetto quello derivante dalle quote vendute nel termine del divieto. Dalla verifica delle quote alienate o permutate nel termine del divieto, o abbandonate dai concessionari o reintegrate con regolare ordinanza in possesso di terzi occupatori illegittimi riportati ai numeri dal 26 al 45 dello stato, per una superficie di Ha. 20.20.88 che furono proposte date le miglione per la legittimazione enfiteutica.
5. Che il demanio FEROLETO, è della originaria estensione di Ha. 658.11.50, l'occupazione illegittima è di Ha. 7.28.07, parte cioè per Ha. 6.51.60 nello stato al nr. 46, proposto per la reintegra in favore del Comune, vista la mancanza assoluta di miglione e le residuali are 76.47, nello stato ai numeri 3,5,18 e 22, dilatazioni delle terre dei limitrofi quotisti del demanio Cenapura, proposte per la legittimazione enfiteutica. Delle terre aperte all'esercizio degli usi civici pari a Ha. 645.16.06, per Ha. 500.00.00 proposte per la divisione con regolare quotizzazione tra gli aventi diritto uniti all'intera estensione del demanio Salice e Ha. 100.00.00 del demanio Canale. I residuali Ha. 145.16.06, del demanio Feroletto sono da assegnarsi a Cat. "A" le terre da utilizzarsi come bosco permanente. La differenza di Ha. 5.67.37 tra l'estensione originaria e quella riscontrata è dovuta alla transazione fatta dal Comune con il marchese Berlingieri.
6. Demanio Canale, dell'estensione originaria di Ha. 724.93.00, Ha. 8.15.60 sono di occupazione arbitraria riportata nello stato delle occupazioni ai numeri 1,2,4,7, a 14, 16 a 19, che date le miglione apportate ai terreni furono proposte per la legittimazione enfiteutica. L'estensione aperta all'esercizio degli usi civici, per Ha.100.00.00, furono proposte per la ripartizione tra gli aventi diritto e i residuali Ha. 616.78.40 a Cat. "A" da utilizzarsi come bosco permanente.
7. Demanio LAGARONE, intera consistenza originaria di detto demanio con le legittimazioni del 1867, 1868, 1882, è stata del tutto di già liquidato ogni uso civico.

L'estensione totale delle terre proposte per la ripartizione dei tre demani "SALICE, FEROLETO e CANALE" è pari a Ha. 1714.03.20, per quanto innanzi dettagliatamente specificato. Per quanto riguarda la natura dei terreni, fertilità, ubicazione, viabilità e il costruito villaggio agricolo di allora, l'Ing. Pace propose la ripartizione.

Con Decreto di nomina del 30/12/1933 lo stesso Ing. Pace venne nuovamente incaricato dal R. Commissario F. Sette, per la compilazione del piano di massima di utilizzazione dei demani liberi Salice e Canala dal comune di Pisticci.

Per il demanio Salice, degli Ha 1114.03.20 in libero possesso del comune, la superficie adatta a coltura agraria era pari ad Ha 1021.66.88, mentre i restanti Ha 92.36.40, formati da fossi con costiere di elevata pendenza e soggetti a vincolo forestale-idrogeologico, erano adatti per l'assegnazione a categoria "A".

Per il demanio Canala invece, degli Ha 716.68.60 in libero possesso del comune, la superficie adatta a coltura agraria era pari ad Ha 380.99.89, mentre la residuale estensione di Ha 335.78.51, formata da fossi e soggetta a vincolo forestale - idrogeologico, erano adatti per l'assegnazione a categoria "A".

L'estensione complessiva delle zone da assegnarsi a categoria "B" dei due demani, e quindi adatta a coltura e quindi a ripartizione era di Ha 1402.66.77, mentre l'estensione complessiva delle zone da assegnarsi a categoria "A" dei due demani, e quindi da restare aperta all'esercizio degli usi civici era di Ha 428.14.91.

In definitiva l'Ing. Pace propose la ripartizione dei 1402.66.77 Ha consigliando di formare quote dell'estensione minima di 4 ettari.

Successivamente nel 1946, sotto la guida del Commissario Prefettizio, il Comune di Pisticci tramite il Tecnico Comunale Geom. Arcangelo D'Angella, sul demanio Salice, eseguì un piano di ripartizione fra i contadini, in base al D.L.L. 19/10/1944 n. 284, senza però che vi fosse la preventiva autorizzazione da parte del Commissario. Vennero assegnate 141 quote e messe in possesso dei relativi quotisti. Tale piano di ripartizione inoltre prevedeva anche l'assegnazione delle case coloniche presenti sul demanio stesso.

Da quanto appena esposto si è potuto dedurre che la ripartizione avvenuta nel 1946 da parte del Comune era irregolare non essendo mai stata autorizzata dal Commissario. Ne è conferma il fatto che nell'anno 1960 venne nominato il Perito Geom. Mauro Alfonso Colabella per la sistemazione del demanio Bosco Salice. Lo stesso Perito procedette quindi alla verifica delle quote assegnate e delle arbitrarie occupazioni avvenute nelle zone ricadenti vicino alle fasce costiere rilevando quali assegnazioni di quote potessero essere legittimate e quali invece da reintegrarsi e sistemando di fatto tutta l'area del piano regolatore di Marconia.

Il Perito Geom. Mauro Alfonso Colabella descriveva nella perizia che il Demanio denominato "Salice" di una zona che dista dall'abitato di Pisticci circa 12 – 20 Km. in posizione isolata e con giacitura pianeggiante, quasi tutta su un altopiano specie quella parte occupata da circa 150 contadini, pari a Ha.1084.21.26 riportati in catasto ai fogli di mappa nr. 33-34-35-36 del Comune di Pisticci.

Detto demanio proviene dal residuo della proprietà terrieria, che in seguito all'abolizione della feudalità venne trasferita al Demanio del Comune di Pisticci per compensare i diritti che i nativi esercitavano sulle terre feudali per soddisfare i loro bisogni alimentari della vita.

Il comprensorio di detto Demanio, è confinato da fasce costiere, boschive e pianeggianti appartenenti a terzi ed è attraversato da strade interpoderali a Mac-Adam che all'epoca erano in discreto stato di manutenzione, nonché dalla Strada Provinciale Pisticci - San Basilio.

Dalla relazione del piano di quotizzazione della zona di Bosco Salice, redatta dal Tecnico di allora del Comune di Pisticci Geom. Arcangelo D'Angella, in data 31/05/1946, ha potuto constatare che esistevano delle case coloniche composte da un piano terra e primo piano, con annessa stalla, altri servizi colonici e relativa corte, per poderi di circa Ha. 20.00.00 ,che a loro volta furono assegnate ognuna di esse, a quattro famiglie di quotisti i cui poderi corrispondevano in media a circa Ha.5.00.00, rimanendo la corte del fabbricato ed i servizi comuni ai quattro aggiudicatari

Fu riscontrata l'esistenza di cave per l'estrazione di ghiaia e sabbia, ubicate alla periferia di alcune quote.

Di tali cave il Comune si serviva da anni, sia per fare l'inghiaimento di strade di sua pertinenza e sia per la concessione agli abitanti, a tenue costo, per uso di costruzioni di strade e di fabbricati vicini.

Per le suesposte ragioni le cave medesime sono rimaste di Demanio libero del Comune, compreso le strade di nuova realizzazione della larghezza non inferiore a mt. 5,00, indispensabili queste per l'accesso alle cave stesse.

Da quando sopra esposto, si è potuto dedurre che la ripartizione avvenuta nel 1946 non era regolare ma venne regolarizzata dal nominato Perito Geom. Mauro Alfonso Colabella, il quale procedette alla verifica delle quote assegnate e delle arbitrarie occupazioni avvenute nelle zone ricadenti vicino alle fasce costiere rilevando quali assegnazioni di quote potessero essere legittimate e quali da reintegrarsi e sistemando di fatto tutta l'area del Piano Regolatore dell'attuale Fraz. Marconia del Comune di Pisticci "Ex Villaggio" .

3.1 CENNI STORICI

1. Con Delibera di Consiglio Comunale nr. 240 del 07/12/1946, ad oggetto, "Concessione di terreno ad un gruppo di reduci capi di famiglia disoccupati", il Comune di Pisticci concedeva a nr. 16 capi di famiglia, bisognosi, disoccupati, gli 80 Ettari di terreno demaniale, ubicati alla C.da "Bosco Salice", zona "Pucchieta", suddividendo tra essi in parti uguali, la zona già ripulita e quella da ripulirsi (con obbligo, pertanto, di miglioria) e nel punto nr. 2 del dispositivo della citata delibera si stabiliva che per ognuno di essi si doveva stipulare un apposito contratto di fitto per la durata di anni due ;
2. Con Delibera di Consiglio Comunale nr.134 del 06/05/1971, ad oggetto "Affrancazione canoni enfiteutici ai reduci ai sensi **dell'art. 3 della Legge nr. 1138 del 18/12/1970**, esecutiva ai termini di legge, si procedeva, in accoglimento di apposita domanda e previo pagamento dei relativi canoni, all'affrancazione di detti terreni demaniali (Vedi Particolare "1" allegato, dove sono state evidenziate le quote affrancate, la quota solo legittimata e le altre arbitrariamente occupate).

Successivamente e precisamente nell'anno 1974, con sentenza nr. 53, detto art. 3 della citata Legge, la Corte Costituzionale ha dichiarato il predetto articolo incostituzionale, ma per il principio dell'irretroattività "Tribunale di Matera Sentenze emesse nell'anno 1997/1998", il rogito del Segretario Generale del Comune di Pisticci sanciva il trasferimento in proprietà dal Comune di Pisticci ai reduci capofamiglia che ne avevano fatto richiesta.

Per tutte le altre quote "legittimate e non" il Comune ha stipulato un contratto di fitto inizialmente di anni due, successivamente di anni cinque, tre e, attualmente con la Legge nr. 203 del 03/05/1982 e s.m. e int., di anni quindici.

Quindi riepilogando, i primi terreni furono assegnati dal Comune di Pisticci nel 1946 ai reduci e combattenti della Seconda Guerra Mondiale e, successivamente fino ai giorni nostri, alle famiglie di contadini e braccianti.

Si può ben affermare che i piani di quotizzazione per la ripartizione delle terre civiche, in parte attuati, hanno preceduto la Riforma Fondiaria dove i poderi sono stati quasi tutti riscattati, mentre quelli del Demanio Civico, pur avendo le caratteristiche e i requisiti di Legge "l'occupatore abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie con esecuzione di opere di regimentazione delle acque, scasso profondo, messa a coltura, spietramento, trasformazioni agrarie e realizzazione di fabbricati", detenzione delle terre civiche da almeno 10 anni, non si ha interruzione della continuità dei terreni demaniali civici.

Infatti, in quel periodo storico, parte della popolazione procedeva al decespugliamento, dissodamento e messa a coltura di intere plaghe agrarie in precedenza destinate al solo pascolo "DEMANIO TIPO A" che con il lavoro e l'impegno che sono continuati nel tempo e che si estrinsecano in nuovo volto del paesaggio agrario del territorio del Comune di Pisticci.

Dette terre civiche, quindi sono diventate "DEMANIO DI TIPO B" e i detentori, nonostante l'incertezza connessa alla natura giuridica, hanno contribuito ulteriormente a migliorare i livelli produttivi delle singole quote destinando le superfici anche a colture di tipo intensivo dal sottoscritto riscontrate durante i sopralluoghi dove è stato facile notare la razionale sistemazione idraulico- agraria, la realizzazione di impianti arborei, la precisa delimitazione dei confini di centinaia e passa appezzamenti con appositi termini lapidei, nonché la realizzazione di funzionali fabbricati adibiti ad Annessi Agricoli e fabbricati adibiti ad Abitazione .

4. LAVORO DI VERIFICA

Sulla base degli atti demaniali del Comune di Pisticci e le operazioni effettuate dai Periti che si sono susseguiti nell'arco del tempo sopra riassunte, il sottoscritto ha provveduto a confinare e a verificare la presenza di nuove usurpazioni e di quelle già verificate dai periti Pace e Colabella.

Per tali operazioni si è provveduto per prima alla digitalizzazione dei dati contenuti negli Stati degli Arbitrari Occupatori, nelle Legittimazioni e nelle Reintegre, per poi iniziare il lavoro di individuazione delle particelle demaniali risultanti dall'incrocio dei dati digitalizzati con quelli catastali risultanti dalla sovrapposizione delle vecchie mappe Peritali con quelle catastali attuali.

Tale lavoro è stato la base di partenza per l'individuazione e all'elaborazione dello **stato dei terreni demaniali di uso civico**, suddivisi per foglio, particella e relativa estensione e distinti: "A" *"in libero possesso del Comune"* e in "B" *"arbitrariamente occupati o nuove usurpazioni"*

Più precisamente le particelle risultate appartenere al **Demanio in libero possesso del Comune** (e quindi distinte con la lettera "A") comprendono tutta la porzione di terreno soggetta al gravame dell'uso civico per la quale il comune ha la piena e libera disponibilità all'uso delle terre stesse, mentre **le particelle** risultate essere **arbitrariamente occupati o nuove usurpazioni** (e quindi distinte con la lettera "B") comprendono le porzioni di terreni che appartengono al demanio civico e quindi sono indisponibili, inalienabili ed inusucapibili.

Nella fase di studio dei documenti acquisiti si è appurato che i demani sui quali vi è la presenza di usurpazioni ai danni del demanio civico sono: Accio Sottano; Canala; Cenapura; Feroletto; Salice o Bosco Salice.

Di questi demani, sono rimasti da sistemare soltanto nr. 3, in quanto gli altri sono stati già liquidati precedentemente come risulta dalle Perizie dei precedenti Periti, e precisamente:

- Parte del Demanio denominato "Bosco Salice Fog.34-35-36 in parte Contrade Olivastroto e Pucchieta";
- Intero Demanio denominato "Feroletto" intero Fog. 61 e parte del Fog.124 Contrade Feroletto e Acinapura" ;
- Parte del Demanio denominato "La Canala " Fog.32 e Fog.33 in parte Contrada San Vito e Basso Piano Basento.

ARBITRARIAMENTE OCCUPATI E NUOVE OCCUPAZIONI

In merito ai terreni di cui alla lettera b), si è proceduto ad individuare:

- **Le particelle che si propongono per la legittimazione**, ovvero terreni di natura demaniale civica, arbitrariamente occupati, che hanno utilizzazione agricole e per i quali:

- 1) L'occupatore abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie con esecuzione di opere di regimentazione delle acque, scasso profondo, messa a coltura, spietramento, ecc.;
- 2) Non si ha interruzione della continuità dei terreni demaniali civici ;
- 3) Detenzione delle terre civiche da almeno 10 anni.

Per tali terreni gli occupatori potranno presentare richiesta di legittimazione del possesso in modo da ottenere riconosciuti i diritti loro spettanti per legge, salvo il definitivo assenso dell'autorità competente.

- **Le particelle che si propongono per la reintegra**, ovvero i terreni che non rispettano i requisiti per la legittimazione.

Sono stati eseguiti i rilievi topografici delle dilatazioni delle quote con l'individuazione dei confini del demanio di tipo "A" , i rilievi delle zone degli arbitrari occupatori, le nuove usurpazioni, redigendo una cartografia catastale aggiornata all'attualità comprendente:

- ELABORATI GRAFICI IN IDONEA SCALA "Demanio Boscosalice - Demanio Canala - Demanio Feroletto ;
- QUADRO DI UNIONE PER OGNI DEMANIO "Proposta di Legittimazione" ;
- ELENCO PARTICELLE DEMANIO DI USO CIVICO.

4.1 VERIFICA USURPAZIONI SUL DEMANIO ACCIO SOTTANO RISCOstrate NEL PERIODO 1934-1935 DALL'ING. PACE

Su questo demanio, come già precedentemente descritto, diventarono di proprietà privata per effetto di legittimazione Ha 8.94.83. La differenza di superficie con l'intera estensione del demanio di Ha 41.80.47, in base alle verifiche dei periti Laurino nel 1865 e Lapeschi nel 1912 era così suddivisa:

- Ha 21.39.91 sono enfiteusi del 1772;
- Ha 4.63.20 posseduti da Davenia, dante causa del Giordano nel 1865 da gravarsi di canone colonico;
- Ha 15.77.36 terreni di possesso illegittimo che il Perito Pace propose per la legittimazione.

Dallo studio della superficie risultante di possesso illegittimo dal Perito Pace si è riscontrato che nonostante la proposta di legittimazione per le particelle arbitrariamente occupate da parte del Perito Pace, la stessa proposta non ebbe riscontro e quindi non vi fu nessuna legittimazione per tali particelle che pertanto risultano ancora attualmente arbitrariamente occupate e quindi usurpate (vedi ALL. 2).

4.2 VERIFICA USURPAZIONI SUL DEMANIO CANALA RICONTRATE NEL PERIODO 1934-1935 DALL'ING. PACE

Di questo demanio l'Ing. Pace propose per la legittimazione Ha 8.15.60 di dilatazioni delle limitrofe quote del demanio Tinchì che l'Ing. Pace; Ha 716.78.40 li rilevò in possesso del Comune dei quali 100.00.00 Ha erano adatti all'assegnazione a cat. B, i restanti invece a cat. A.

Partendo quindi dai dati ottenuti dallo studio dei documenti redatti dall'Ing. Pace si è potuto constatare che alcune particelle rilevate come arbitrariamente occupate dal Perito Pace vennero Legittimate con Ordinanza nell'anno 1934, mentre le restanti particelle rimasero arbitrariamente occupate rimanendo tali fino ad oggi. (vedi ALL. 1)

4.3 VERIFICA USURPAZIONI SUL DEMANIO CENAPURA RICONTRATE NEL PERIODO 1934-1935 DALL'ING. PACE

Gran parte di questo demanio è formato da terreni regolarmente quotizzati con Ordinanza del 27/02/1890 e approvata da S.M. il Re in data 10/04/1890;

A seguito dei suoi accertamenti riguardanti le quote di detto demanio l'Ing. Pace propose riscontrò alcune usurpazioni, molte delle quali vennero legittimate con Ordinanza del 1935 mentre poche altre risultano arbitrariamente occupate in essere.

4.4 VERIFICA USURPAZIONI SUL DEMANIO FEROLETO RICONTRATE NEL PERIODO 1934-1935 DALL'ING. PACE

Le usurpazioni rilevate dall'Ing. Pace come dilatazioni delle limitrofe quote del demanio Cenapura risultano tali ancora oggi (vedi ALL. 5 e 6)

4.5 VERIFICA USURPAZIONI SUL DEMANIO SALICE O BOSCOSALICE RICONTRATE NEL PERIODO 1934-1935 DALL'ING. PACE E DAL PERITO COLABELLA

L'estensione di questo demanio secondo il Perito Pace era di Ha 1146.50.71, di cui:

Per gran parte della sua estensione tale demanio essendo pianeggiante, di natura siliceo-argillosa-calcareo, con falda idrica sotterranea a bassa profondità, attraversati dalla rotabile Pisticci – Stazione S. Basilio e quindi ottimo per la coltivazione, già all'epoca fu soggetto a numerose proposte di quotizzazione da parte del Comune ma non è stata mai fatta una ripartizione di dette terre che rimasero quindi aperte agli usi civici.

Dalle verifiche dell'Ing. Pace quindi risultarono alcune usurpazione che a tutt'oggi risultano tali non essendo mai state legittimate (vedi ALL. 2A).

Successivamente tale demanio fu oggetto di nuova verifica nell'anno 1961.

Incaricato di questa verifica fu il Perito Colabella che ebbe il compito di analizzare le situazioni scaturite dal piano di ripartizione fatto nel 1946 sulla base del D.L.L. 19/10/1944 n. 284 senza però che vi fosse la preventiva autorizzazione da parte dell'allora Commissario con relativa emissione del Decreto di concessione in utenza.

Con l'assegnazione di n. 141 quote, in cui venne diviso il comprensorio, la parte periferica della zona oggetto di ripartizione è stata oggetto di lievi arbitrarie occupazioni.

In definitiva la maggiore consistenza del comprensorio suddiviso venne legittimata con Ordinanza del 1961, comprendendo quindi anche la zona che attualmente delimita il centro abitato di Marconia che può quindi essere considerato già Legittimato con l'Ordinanza citata.

Le restanti zone che non vennero legittimate invece, risultano ancora oggi arbitrariamente occupate in quanto non vi è stato nessun provvedimento o richiesta di Legittimazione per tali zone.

4.6 VERIFICA NUOVE USURPAZIONI

In seguito al lavoro di verifica delle usurpazioni già "in essere" risultanti dalle verifiche precedenti effettuate dal Perito ing. Pace prima e dal Perito Colabella poi, si è proceduto alla verifica delle eventuali nuove usurpazioni da parte del sottoscritto.

Tale lavoro di verifica, così come già comunicato dai precedenti resoconti trasmessi dal sottoscritto in base al comma 4 dell'art. del "Regolamento concernente le procedure relative alla chiusura delle operazioni demaniali" approvato con D.C.R. 564/2009, ha richiesto molto più tempo del previsto, dovuto principalmente alla grande estensione del territorio civico comunale nonché dalla quasi totale differenza (dovuta specialmente a nuovi frazionamenti) tra l'allora situazione catastale riportata sulle mappe degli atti peritali, con quella che attualmente si sta rilevando sul posto. Tale differenza è ben riscontrabile sia dall'incrocio dei dati digitalizzati con quelli catastali e sia da quelli risultanti dalla sovrapposizione digitale delle vecchie mappe peritali con quelle catastali attuali che il sottoscritto ha effettuato. Inoltre ad incedere ulteriormente sulla tempistica del lavoro sono state le numerose nuove usurpazioni riscontrate ai danni del demanio civico comunale.

Le nuove usurpazioni riscontrate riguardano principalmente i demani Feroletto, Canala e Salice, dove sono state rilevate molteplici "dilatazioni" di quote ai danni del demanio in libero possesso del Comune.

Per ogni demanio è stata predisposta apposita planimetria "Piano di Quotizzazione" dove ogni quota è stata numerata sia nelle p.lle intere che nelle porzioni, arbitrariamente occupate, dette planimetrie rappresentano lo stato di fatto degli attuali Demani e le porzioni di terreno rappresentate sono state realmente rilevate alla presenza dei conduttori/possessori, come risulta dai VERBALI DI CONSTATAZIONE (vedi

ALL. NR. 9D/2-9E/2-9F/2. Di queste p.lle alcune sono state riportate con l'aggiunta di una lettera per indicare la porzione di terreno arbitrariamente occupata che è stata rilevata all'interno di una p.lla più vasta.

Queste operazione di identificazione delle porzioni di terreni arbitrariamente occupati (esempio: F. 34 – P.LLA XXX) si è resa necessaria in quanto molte usurpazioni riscontrate ricadono all'interno di una stessa particella più vasta, e pertanto solo all'atto dell'eventuale frazionamento le stesse potranno avere ognuna un nuovo numero di particella.

Nello specifico quindi il sottoscritto ha creato delle planimetrie suddivise per demanio nelle quali sono state evidenziate tutte le “nuove usurpazioni” riscontrate (vedi ALL. 8A-8B-8C) e i Piani di Quotizzazioni (vedi ALL. 9D-9E-9F)

Gran parte di queste nuove usurpazioni si sono avute per effetto di sconfinamenti all'interno di zone di demanio in libero possesso del Comune.

Particolare conseguenza di queste usurpazioni è stato il non facile rilevamento della superficie attualmente facente parte del demanio in libero possesso del comune, in quanto tale superficie per essere “attendibile” e quindi “reale” necessita che le zone che sono state occupate arbitrariamente vengano prima frazionate per poter successivamente incorporare la loro superficie dall'estensione comprendente il demanio in libero possesso del Comune.

Nonostante tale situazione il sottoscritto ha comunque proceduto all'elaborazione dello stato dei terreni demaniali di uso civico in cui sono riportate le particelle che tutt'ora costituiscono il demanio in libero possesso del comune al lordo delle superfici che sono state riscontrate come usurpazioni.

Per tutte le occupazioni , lo scrivente ha redatto un tabulato per ogni demanio con l'indicazione del numero di quota “di cui ai piani di quotizzazione, generalità degli occupatori “ nomi ,cognomi, codici fiscali, indirizzi, fogli, particelle intere e porzioni di particelle, superficie occupata ” (vedi ALL. 9D/1-9E/1-9F/1).

Inoltre, si è proceduto all'individuazione e identificazione di tutte le opere pubbliche realizzate nei tre demani “Bosco Salice, Feroletto e La Canala” redigendo apposite planimetrie una per ogni foglio di mappa e precisamente Fog. 32-33-34-35-36-61 e 124 di cui agli allegati “10A - 10B - 10C - 10D - 10E - 10F-10G” e tabulato (vedi ALL. 10H). , dove sono state riportate sia gli Enti espropriatori, il tipo di opera pubblica, i relativi dati catastali e la superficie espropriata per il mutamento di destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 12 della L.1766/1927(autorizzazione in sanatoria).

E stato elaborato un quadro generale dei terreni demaniali di uso civico (Vedi ALL.11 Tav. Unica) con l'indicazione del tipo di demanio e dei fogli interessati.

Il demanio in libero possesso del Comune di Pisticci della superficie di **Ha. 687.90.78** e precisamente “Demanio Bosco Salice pari a Ha.129.20.08 + Demanio Feroletto pari a Ha. 193.97.72 + Demanio La Canala pari a Ha. 364.00.98” , sarà utilizzato dallo stesso con la massima consapevolezza che è una risorsa dell'intera collettività e con iniziative mirate alla sua tutela .

Per la gestione avviare un A. S. B. U. C. (Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico):

POSSIBILI FORME DI GESTIONE

Tra gli scopi e gli obiettivi dell'ASBUC troviamo:

- l'amministrazione, la conservazione e il miglioramento dei beni di uso civico;
- la valorizzazione dei beni di uso civico come proprietà collettiva indivisibile, inalienabile, inusucapibile, inespropriabile, regolamentandone l'accesso e la fruizione nell'interesse collettivo di tutti gli aventi diritto, garantendo a quest'ultimi condizioni di equità;
- la promozione di iniziative ed attività economiche, finanziarie, produttive, immobiliari, mobiliari, tecnico-scientifiche, anche attraverso la partecipazione a forme societarie con fini e scopi omogenei, procedere ad acquisti, alienazioni e permutate;
- la conduzione in proprio o l'affidamento a terzi della gestione dei terreni, secondo quanto indicato nelle norme di riferimento;
- la costruzione di fabbricati da adibire a scopi sociali e/o sanitari a vantaggio degli aventi diritto;
- l'associazione ad istituzioni pubbliche o private ritenute utili per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- la ricezione di contributi, donazioni o lasciti da chiunque pervengano;
- l'erogazione di contributi ad istituzioni, associazioni o gruppi di aventi diritto che offrono servizi di carattere pubblico o utilità sociale a favore della collettività;
- la solidarietà nei confronti dei meno abbienti;
- l'informazione sui diritti di uso civico e sul controllo del loro corretto esercizio;
- la promozione, attraverso l'uso diretto o indiretto del demanio civico universale, di ogni tipo di iniziativa rivolta a valorizzare la nascita e lo sviluppo di attività economiche nei settori dell'agricoltura, dell'attività agro - silvo - pastorale, dell'artigianato, del turismo, del commercio, della tutela ambientale e in campo socio-sanitario;
- la gestione della raccolta dei frutti del sottobosco;
- la gestione delle risorse forestali finalizzata sia alla riduzione del rischio idrogeologico e degli incendi, che all'utilizzo sostenibile del materiale legnoso per la vendita, per la legna da riscaldamento a beneficio della popolazione residente, per la produzione di biomassa come fonte energetica rinnovabile;

- la gestione in affitto di pascoli a chi ne faccia richiesta e ne abbia i requisiti;
- la promozione delle produzioni di qualità nel settore agroalimentare;
- il supporto per la formazione di una cooperativa per la gestione e cura delle strade, dei sentieri e della pulizia interna delle frazioni;
- il monitoraggio e la rimozione delle emergenze ambientali (frane, dissesti, inquinamenti vari, ecc).

CONCLUSIONI

Come già descritto il comprensorio demaniale civico del Comune di Pisticci è molto ampio e si divide in n° 3 demani di cui si sono già occupati i Periti che mi hanno preceduto, l'ultimo negli anni 1960 – 1961, tale Geom. Colabella che in due riprese aveva già sistemato gran parte di detti demani che oggi verificati dallo scrivente , risulta avere la seguente consistenza:

- Parte del Demanio denominato “Bosco Salice Fog.34-35-36 in parte Contrade Olivastreto e Pucchieta”, di cui **Ha. 129.20.08** in libero possesso del Comune “Tipo A” Fog. 34 P.lle nr. 1275/a-1023/a-1043/a-1236/d-e-i-687/c-f-h-1277/c-689/d-1028/b-220/c-675/a-287/b + Fog. 35 P.lle nr. 3616/a-3617/a-3517/a-3618/d + Fog. 36 P.lle nr. 5 - 2465 e **Ha. 110.43.15** Arbitrari Occupatori “Tipo B” particelle da frazionare Fog. 34 P.lle (in parte) nr. 14-18-218-220-287-288-291-675-687-689-850-925-1023-1028-1043-1066-1073-1110-1160-1226-1236-1239-1244-1275-1277 + Fog.35 P.lle (in parte) nr. 3517-3616-3617-3618 + Fog. 36 P.lle (in parte) nr. 373-378-393-2314-2418-2461-2473. **Ha. 124.38.37** Arbitrari Occupatori “Tipo B” Fog. 34 P.lle (interesse già frazionate) nr. 1240- 1030-1198-1200-2198-748-751-74-1112-1116-1118-1123-1125-90-2426-297-307-1278-862-977-217-221 - 222 - 1228 - 1227-1022-289-821-298-1044-1045-1202-1159-976-1276-1207-645-1070-1068-1074-1156-1157-1067-847-73 - 749 -1218-1095-1093-1096-1209-1210-387-940-941-939-951-952-704-1024-1026-1108 - 945 -1105-1106-1047-1027-1234-1237-1184-1193-1072-852-1114-1214-1216-1217-1220-1212-1215-1221-1191 + Fog. 35 P.lle (interesse già frazionate) nr. 3535-3536-3537-3619 + Fog. 36 P.lle (interesse già frazionate) nr. 2312-2310-2313-2315-2479-389-2187-2446-2448-2424-1990-10-380-2428-1994-2430-2467-2469-1976-1981-1985 -1967-1195-2453-2358-2359-83-1222-2459-1316-2067-2068-9-371-1977-1980-1986-2463 -1989-360-13-1188-1189-1190-2481-2393-385-1196-1124-1125-85-1193-1192-2197-1966-1970-2373-2457-471-98-1231-1232-3-2311-372-2106-2401-1126-2218.-

A dette superfici vanno aggiunte:

- a) - strade interpoderali da frazionare esistenti nelle particelle nr. 1239-1277-1226-1244 + Fog. 35 P.lla nr. 3616 + Fog. 36 P.lle nr. 2473-2220 pari a **Ha. 1.82.04** ;
- a) - Opere pubbliche esistenti sia su particelle frazionate ed espropriate che da frazionare e da espropriare (vedi Fog. 34 ALL. 10C – Fog. 35 ALL. 10D – Fog.36 ALL. 10E + ALL.10H “Tabulato e Visure Catastali”) pari a **Ha. 17.00.39** ;
- c) - Area di sedime dei fabbricati rurali già censiti Fog. 36 P.lla nr. 84 pari a **Ha.0.09.10** e P.lla nr. 20 pari a **Ha. 0.19.20.**
- Intero Demanio denominato “Feroletto intero Fog. 61 e parte del Fog.124 Contrade Feroletto e Acinapura” , di cui **Ha.193.97.72** in libero possesso del Comune “Tipo A” Fog. 61P.lle nr. 5-10/a -11 -12 -15 -71/a-148-149-150-151-152/a-152/c-156/a-159/a-240/a-278/a-285-290/a’-293-296/a-303/a + Fog.124 P.lle nr. 26/a-82/a-131/a-132-133-135-134/c-134/g-59/b e **Ha. 222.26.31** Arbitrari Occupatori “Tipo B” particelle da frazionare Fog. 61 P.lle (in parte) nr. 303-267-306-290-278-296-71-152-156-159-29-271-236-237-111-305-246-247-20-240-307-221-37 + Fog. 124 P.lle (in parte) nr. 26-59-82-91-118-131-134. **Ha. 212.41.28** Arbitrari Occupatori “Tipo B” Fog. 61 P.lle (interesse già frazionate) nr. 14-16-17-21-22-23-28-29-31-33-36-39-41-45-48-51-52-54 - 55 - 56 -57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-102-103-107-108-109-110-111-112-113-115 -116-117-118-119-120-121-125-127-165-167-168-173-175-177-179-180-182-183-185-186-188-189 -191-192-195-197-198-200-201-203-204-206-207-209-210-212-213-215-218-219-221-228-229 -231-233-236-237-239-241-243-244-246-247-248-250-251-267-268-271-272-273-279-291-294-295-297-298-301-304-305-306-307 + Fog. 124 P.lle (interesse già frazionate) nr.27-50-52-57-58-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-77-80-87-88-89-90-92-93-94-95-96-97-98-100-101-102-103-104-106-107-120-123-125-126-128-143-144.

A dette superfici vanno aggiunte:

- a) - strade interpoderali da frazionare esistenti nelle particelle nr. 303-267-306-290-278-152-271-246 del Fog. 61 + particelle 59-87-91-118-131-152-134 del Fog.124 pari a **Ha. 2.24.85** ;
- b) - Opere pubbliche esistenti sia su particelle frazionate ed espropriate che da frazionare e da espropriare (vedi Fog. 61 ALL. 10F – Fog. 124 ALL. 10G + ALL.10H “Tabulato e Visure Catastali ”) pari a **Ha. 17.06.48** ;
- b) - Porzioni di Demanio “Tipo A” da Reintegrare in libero possesso del Comune Fog. 61 P.lla nr. 91/d pari a **Ha.0.16.50** e P.lla nr. 156/f pari a **Ha. 0.79.27**;
- c) - Area di sedime dei fabbricati rurale già censito Fog.61 P.lla nr.235 pari a **Ha.0.06.86.**

- Parte del Demanio denominato “La Canala “ Fog.32 e Fog.33 in parte Contrada San Vito e Basso Piano Basento” di cui **Ha.364.00.98** in libero possesso del Comune “Tipo A” Fog. 32 P.lle nr. 20/a-27/a-39/a-24/f-449-450/b-450/d-453/b-141-32/a-31/a-30-33-21/g-377/d-453/b + Fog.33 P.lle nr. 1318/a-1219/a-1118/a-1303/a-811/a-1117/a-1125-1301/d-61/b-3-1120/a-813-229 e **Ha. 155.18.79** Arbitrari Occupatori “Tipo B” particelle da frazionare Fog. 32 P.lle (in parte) nr. 20-27-39-24-450-453-377-31-32-21-22- + Fog. 33 P.lle (in parte) nr. 1318-1219-1118-1236-1231-1301-1303-1308-1307-642-811-1117-814-61-1120-1239. Inoltre si dovrà aggiungere la P.lle nr. 1305(da frazionare) pari a **Ha.1.66.80** erroneamente espropriata dalla Provincia scambiando la P.lle nr. 1306 da espropriare con la nr. 1305 posseduta e condotta dagli occupatori, **Ha. 17.00.73** Arbitrari Occupatori “Tipo B” Fog. 32 P.lle (interesse già frazionate) nr. 378-379-381-154-23-33 + Fog. 33 P.lle (interesse già frazionate) nr. 48-49-1220-1053-1054-1057-1058-1241 + Fog. 27 Comune di Bernalda “Sez. Pisticci” P.lle (interesse già frazionate e da frazionare) nr. 407-408-409-410-411-412-318-413-414 .-

A dette superfici vanno aggiunte:

- c) - strade interpoderali da frazionare esistenti nelle particelle nr. 21-22-27-39-449 del Fog. 32 + particelle 1236-1303 del Fog. 33 pari a **Ha. 1.45.67** ;
 - d) - Opere pubbliche esistenti sia su particelle frazionate ed espropriate che da frazionare e da espropriare (vedi Fog. 32 ALL. 10A – Fog. 33 ALL.10B + ALL.10H “Tabulato e Visure Catastali”) pari a **Ha. 43.76.95.**

Lo scrivente, avendo eseguito esauritivi sopralluoghi, rilievi, visionato tutte le terre civiche del Comune di Pisticci, queste per loro conformazione, coltivazione sia cerealicola che di colture intensive può affermare, come già ribadito dal Perito precedente, tolti quelli ancora a superficie boschiva al netto delle usurpazioni, hanno perso le caratteristiche di Demanio di Tipo “A” diventando Demanio di tipo “B”.

L'intero Demanio di Tipo “B” è stato negli assegnato agli occupatori da parte del Comune di Pisticci riscuotendone per ognuno degli occupatori un canone di fitto con contratti e non con concessioni.

Pertanto per sanare questa situazione di tutti gli occupatori, che negli anni hanno provveduto al decespugliamento, dissodamento e messa a coltura di intere plaghe agrarie in precedenza destinate al solo pascolo, che gli stessi occupano da oltre 30 anni dette terre e che non viene interrotto la continuità del Demanio Tipo “A”, il sottoscritto propone la legittimazione da effettuarsi con la ripartizione di dette terre civiche, precedute da frazionamenti rendendo definitive i numeri da assegnare alle porzioni di particelle riportate nei piani di quotizzazione allegati.

Per legittimare detti terreni si è proceduto al calcolo del canone enfiteutico.

Premesso, che nel 2011 la Sentenza nr. 181 della Corte Costituzionale ha reso incostituzionale l'utilizzo dei V.A.M. ai fini della valutazione dei fondi rustici, ribadendo che è necessario calibrare la stima su dati oggettivi e sull'effettivo andamento del mercato immobiliare.

Pertanto, lo scrivente, in applicazione del disposto normativo dell'art. 10 della Legge nr. 1766/1927 che, testualmente, recita **“ nel concedere la legittimazione di cui all'art. 9, il commissario imporrà sul fondo occupato ed a favore del Comune o dell'associazione un canone di natura enfiteutica, il cui capitale corrisponda al valore del fondo stesso, diminuito di quello delle migliorie aumentato di almeno 10 annualità di interessi: tale aumento non sarà imposto, se l'occupante abbia già corrisposto una prestazione sia in generi che in denaro ”**.

Considerato, quindi, che le migliorie competono all'occupatore, secondo la seguente formula si ha:

$$M = V_f - V_i \quad (M = \text{migliorie}; V_f = \text{Valore finale}; V_i = \text{Valore iniziale})$$

$$Ca = V_f - M \quad (Ca = \text{Capitale a base del calcolo del canone di natura enfiteutica})$$

Sostituendo ad M il suo equivalente, si ottiene:

$$Ca = V_f - (V_f - V_i); \quad Ca = V_f - V_f + V_i; \quad Ca = V_i$$

Il capitale a base del calcolo del canone di natura enfiteutica (Ca), di conseguenza, coincide con il valore iniziale del fondo stesso (Vi).

Lo scrivente, quindi, confermando la qualità colturale originaria dominante di **“Pascolo Arborato”** per i terreni agricoli da legittimare, procederà alla stima del valore unitario medio per Ha. , basandosi sulla conoscenza diretta dei luoghi , i terreni destinati a pascolo (qualità colturale al momento della emanazione delle ordinanze dei commissari ripartitori dei demani.

Con la determinazione del valore unitario per Ha. si procederà a calcolare il canone base che a seconda della zona potrà variare tra i tre demani **“Bosco Salice, Feroletto e La Canala”**.

Da indagini fatte, presso l'Agenzia delle Entrate di Matera Direzione Provinciale di Matera **“ Valori della zona secondo semestre 2016 rilasciata in data 16/06/2017, “ vedi ALL.12”** si è appreso che il valore dei terreni destinati a pascolo arborato compravenduti e accertati negli ultimi anni nel territorio di Pisticci e pari a €1.080,00 / Ha. (Diconsi Euro Milleottanta/00). Inoltre, lo scrivente, basandosi sulla conoscenza dei luoghi e da indagini di mercato ha accertato che tale valore è conforme al valore commerciale della zona per terreni destinati a **“Pascolo Arborato”**.

Sulla base di detto valore unitario , lo scrivente calcolerà il canone di legittimazione dovuto per ogni singolo demanio interessato dalla Perizia operando una differenziazione a seconda della effettiva redditività dei terreni, della loro dislocazione rispetto all'abitato ed alla accessibilità più o meno agevole , quindi le percentuali di fitto da applicare al valore unitario medio, saranno comprese tra il 5% e 5,5% e precisamente:

- **5%** Canone Annuo per il demanio **“La Canala”** fogli di mappa nr.32 – 33= **€. 54,00/Ha. ;**
- **5,25%** Canone Annuo per il demanio **“Feroletto”** fogli di mappa nr.61 -124..= **€. 57,70/Ha. ;**

- **5,5% Canone Annuo per il demanio “Bosco Salice” fog.di mappa nr.34-35- 36= €. 59,40/Ha.**

Per tutti i terreni oggetto di legittimazione, il sottoscritto propone che sia applicato il canone di cui sopra distintamente a seconda del demanio di appartenenza e laddove non vi sia stato alcun pagamento al comune per gli anni precedenti, il recupero delle ultime cinque annualità, come stabilito dal “ Regolamento concernente le procedure relative alla chiusura delle operazioni demaniali ”.

Infine, su i tre demani “Bosco Salice-La Canala-Feroletto”, risultano eseguite opere pubbliche che lo scrivente ha individuato, evidenziato, quantificato e descritto negli allegati “10/A-10/B-10/C-10/D-10/E-10/F-10/G + ALL.10/H Tabulato e Visure Catastali”, quindi un mutamento di destinazione d’uso ai sensi dell’art.12 della Legge nr. 1766/1927 che recita “ I comuni e le associazioni, non potranno, senza l’autorizzazione del ministro dell’economia nazionale, alienarli o mutarne la destinazione... ”.

Considerato che sono avvenute occupazioni per opere di pubblica utilità e avendo omesso gli Enti esproprianti , prima dell’esecuzione delle stesse, di richiedere il provvedimento necessario al Commissario “USI CIVICI”, si potrà ottenere con atto di sanatoria la sdemanializzazione delle fasce espropriate riconoscendo la titolarità delle stesse in capo agli Enti esproprianti, senza dover successivamente provvedere alle volturazioni catastali .

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE:

- **(ALL. 1) USURPAZIONI FOGLIO 31;**
- **(ALL. 2) USURPAZIONI FOGLIO 32;**
- **(ALL. 2A) USURPAZIONI FOGLIO 34;**
- **(ALL. 3) USURPAZIONI FOGLIO 35;**
- **(ALL. 3A) USURPAZIONI FOGLIO 61 E 124;**
- **(ALL. 4) USURPAZIONI FOGLIO 63;**
- **(ALL. 5) USURPAZIONI FOGLIO 124;**
- **(ALL. 6) USURPAZ. FOGLIO 126;**
- **(ALL. 7) USURPAZIONI DEMANIO SALICE;**
- **(ALL.8A) NUOVE USURPAZIONI SALICE;**

- **(ALL.8B) NUOVE USURPAZIONI FEROLETO;**
- **(ALL.8C) NUOVE USURPAZIONI CANALA;**
- **(ALL.9A) QUADRO DI UNIONE FOGLIO 32 E 33;**
- **(ALL.9B) QUADRO DI UNIONE FOGLIO 34,35,36;**
- **(ALL.9C) QUADRO DI UNIONE FOGLIO 61 E 124;**
- **ELENCO PARTICELLE DEMANIO USO CIVICO ;**
- **(ALL.9D) PIANO DI QUOTIZZAZIONE “DEMANIO LA CANALA” ;**
- **(ALL.9E) PIANO DI QUOTIZZAZIONE “DEMANIO BOSCO SALICE” ;**
- **(ALL.9F) PIANO DI QUOTIZZAZIONE “DEMANIO FEROLETO” ;**
- **(ALL.9D/1) ELENCO DEGLI OCCUPATORI “DEMANIO LA CANALA” ;**
- **(ALL.9E/1) ELENCO DEGLI OCCUPATORI “DEMANIO BOSCO SALICE” ;**
- **(ALL.9 F/1) ELENCO DEGLI OCCUPATORI “DEMANIO FEROLETO” ;**
- **(ALL. 9D/2) VERBALI DI CONSTATAZIONE “DEMANIO LA CANALA” ;**
- **(ALL. 9E/2) VERBALI DI CONSTATAZIONE “DEMANIO BOSCO SALICE” ;**
- **(ALL. 9F/2) VERBALI DI CONSTATAZIONE “DEMANIO FEROLETO” ;**
- **(ALL. 10A) OPERE PUBBLICHE FOGLIO 32 “DEMANIO LA CANALA”;**
- **(ALL. 10B) OPERE PUBBLICHE FOGLIO 33 “DEMANIO LA CANALA” ;**
- **(ALL. 10C) OPERE PUBBLICHE FOGLIO 34 “DEMANIO BOSCO SALICE” ;**
- **(ALL. 10D) OPERE PUBBLICHE FOGLIO 35 “DEMANIO BOSCO SALICE” ;**
- **(ALL. 10E) OPERE PUBBLICHE FOGLIO 36 “DEMANIO BOSCO SALICE” ;**
- **(ALL. 10F) OPERE PUBBLICHE FOGLIO 61 “DEMANIO FEROLETO” ;**
- **(ALL. 10G) OPERE PUBBLICHE FOGLIO 124 “DEMANIO FEROLETO” ;**
- **(ALL. 10H) TABULATO OPERE PUBBLICHE DEI DEMANI “LA CANALA-BOSCO SALICE – FEROLETO” ;**
- **(ALL. 11) QUADRO GENERALE DEI DEMANI ;**

- (ALL. 12) VALORI DELLA ZONA.-

MARCONIA, LI 03/07/2017

Gaetano PERCIANTE

(geometra, Perito Demaniale)

